

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO RELATIVA AI REQUISITI DI ACCESSO
PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE 4 SETTEMBRE 2025**

IMPRESE PROPONENTI

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA PROPONENTE¹

C.F.:

Denominazione impresa:

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):

Forma giuridica: Forma giuridica (codice Istat):.....

Stato: Capofila [] Co-proponente []

2. DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Cognome: Nome:

Sesso: M []/F[] Data di nascita: gg/mm/aaaa Provincia:

Comune (o Stato estero) di nascita:

C.F. firmatario: in qualità di²

Descrizione dell'attività del soggetto proponente:

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di²del soggetto proponente,

DICHIARA CHE

Il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

a) rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, del D.M. in oggetto, ed in particolare è:

- ☐ un'impresa che esercita le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ovvero un'impresa artigiana di produzione dei beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- ☐ un centro di ricerca con personalità giuridica;
- ☐ un'impresa che esercita le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numero 5) in favore delle imprese di cui sopra³;

b) (per le imprese residenti nel territorio italiano) è regolarmente costituito in forma societaria e iscritto nel Registro delle imprese;

c) (per le imprese non residenti nel territorio italiano) è regolarmente costituito secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritto nel relativo registro delle imprese;

d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;

e) è in regime di contabilità ordinaria;

f) dispone di almeno due⁴:

- ☐ propri bilanci approvati;
- ☐ propri bilanci consolidati approvati;
- ☐ bilanci consolidati approvati della società controllante;

¹ Come previsto all'articolo 3, comma 2, del D.M. in oggetto, gli *Organismi di ricerca* possono essere esclusivamente soggetti co-proponenti di progetti congiunti.

² Indicare l'ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura.

³ Tali imprese possono essere soggetti proponenti di progetti di ricerca e sviluppo afferenti alle aree di intervento di cui all'allegato n. 3 del decreto ministeriale, mentre possono essere esclusivamente soggetti co-proponenti di progetti di ricerca e sviluppo congiunti afferenti alle aree di intervento di cui all'allegato n. 2 del decreto ministeriale.

⁴ Contrassegnare, a seconda di quale ipotesi ricorra e alla quale si intenda fare riferimento, una delle opzioni.

☐ bilanci approvati di una delle società che detiene nel capitale sociale dell'impresa proponente una quota non inferiore al 20 per cento⁵;

- g) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- h) è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse dal Ministero delle imprese e del made in Italy;
- i) non ha ancora avviato il progetto di ricerca e sviluppo proposto;
- j) PRESA VISIONE della definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del *Regolamento GBER* e riportata in appendice al presente modello unitamente a ulteriori indicazioni della Commissione UE sul punto, non è in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà";
- k) (*Qualora siano richieste agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato*) ha un'adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, punto i., del decreto direttoriale;
- l) non ha richiesto od ottenuto, a fronte dei costi previsti dal progetto proposto, altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato, previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, incluse quelle a titolo di *de minimis*;

DICHIARA INOLTRE

- che i legali rappresentanti o amministratori del soggetto proponente, alla data di presentazione della proposta progettuale e a quella di presentazione della domanda di agevolazioni, non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, non è stata applicata, nei confronti del soggetto proponente, la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- che non ha presentato, né in forma singola né in forma congiunta, in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto, altre domande di agevolazioni a valere sulle risorse previste dal D.M. in oggetto;
- che il soggetto proponente possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con D.M. del 18 aprile 2005, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Comunità europea 96/280/CE del 3 aprile 1996, di⁶:

☐ piccola impresa, in tal caso indicare se: *micro* impresa ☐

☐ media impresa;

☐ grande impresa,

- che il soggetto:

☐ ha natura di soggetto privato che non rientra tra i soggetti responsabili tenuti a richiedere direttamente il CUP;

☐ ha natura di ente pubblico, ovvero ha natura giuridica privata ma svolge per norma attività istituzionali a valenza pubblica, ovvero ha natura riconducibile alla figura di un "organismo di diritto pubblico", e con la presente conferisce delega al Soggetto gestore dell'intervento, per conto del Ministero, alla generazione del CUP;

⁵ Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d) del decreto ministeriale, qualora ricorra tale ipotesi il soggetto proponente è tenuto a presentare una specifica lettera di patronage con la quale la società partecipante assume l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali previsti interessi.

⁶ I soggetti proponenti di micro-piccola e media dimensione devono compilare l'allegato n. 6c "PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI".

- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento degli obiettivi associati;
 - di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e sull'utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'intervento e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione del progetto di ricerca e sviluppo;
 - di essere a conoscenza che l'Amministrazione responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di agevolazione e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
 - che la realizzazione delle attività progettuali in carico prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea, né per quanto riguarda le attività finanziate né per il loro risultato (es. settore di applicazione, industrializzazione dei risultati successiva al progetto, etc.), e il risultato delle attività progettuali è tecnologicamente neutrale nella sua applicazione (ossia può essere applicato a tutte le tecnologie disponibili incluse quelle a basso impatto ambientale);
 - che le attività progettuali in carico non ricadono negli ambiti di esclusione previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021;
- ☐ che è in possesso della certificazione della parità di genere conseguita almeno a decorrere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, come da certificazione allegata al modulo di domanda di agevolazione;

E SI IMPEGNA A:

- garantire il rispetto delle norme e delle disposizioni previste dalla normativa applicabile per l'accesso alle agevolazioni;
- realizzare il progetto nella forma, nei modi e nei tempi indicati nel decreto di concessione e nel piano di sviluppo approvato, in conformità alle conclusioni istruttorie e alle eventuali specifiche indicate nella comunicazione di esito istruttorio;
- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all'Amministrazione responsabile di intervento le eventuali modifiche al progetto;
- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle agevolazioni pubbliche;
- effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione responsabile, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso;
- presentare, per il tramite della capofila, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'intervento;
- contribuire, per quanto a proprio carico nell'ambito del progetto, al conseguimento degli obiettivi associati agli interventi con la produzione dei dati e della documentazione probatoria pertinente;
- rispettare gli ulteriori obblighi previsti per i soggetti beneficiari, indicati dal *Ministero* nel decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di attuazione dell'intervento in oggetto;
- ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine:

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di aver preso visione dell'“Informativa sul trattamento dei dati personali” redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata nell'apposita sezione del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it);

- che i soggetti terzi interessati (es. referente da contattare, personale dipendente e non dipendente, etc.), prima che i relativi dati personali siano trasmessi nel corso del presente procedimento, hanno preso visione dell'“Informativa sul trattamento dei dati personali” redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 pubblicata nell'apposita sezione del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it).

FIRMA DIGITALE

Indicazioni in merito alla definizione di “impresa in difficoltà” ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato

La condizione di impresa in difficoltà ai sensi dall’articolo 2, punto 18, del GBER

Il regolamento generale di esenzione per categoria, richiamando i presupposti già indicati nel punto n. 20 delle Rescue and Restructuring Guidelines, individua, all’articolo 2, punto 18, specifici criteri che consentono di qualificare l’impresa in difficoltà.

Ai sensi del predetto articolo 2, punto 18, del GBER, in particolare, è in difficoltà l’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) **nel caso di società a responsabilità limitata** (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera b)⁷ del regolamento GBER e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall’intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il “capitale sociale” comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- b) **nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società** (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del regolamento GBER⁹ e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall’intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE¹⁰;
- c) qualora l’impresa sia oggetto di **procedura concorsuale per insolvenza** o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l’impresa abbia ricevuto un **aiuto per il salvataggio** e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un **aiuto per la ristrutturazione** e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI¹¹ qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

⁷ Tale formulazione è quella risultante dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, che ha parzialmente rivisto alcuni puntuali profili della definizione, senza comunque modificarne i contenuti essenziali (cfr. testo in allegato alla presente circolare). In particolare, oltre a modifiche di carattere formale, nella formulazione emendata è stato inserito, nel punto in cui si disciplina l’esclusione delle PMI beneficiarie di aiuti al finanziamento del rischio, un rinvio alle condizioni di cui al nuovo articolo 21, paragrafo 3, lettera b), articolo modificato, tra l’altro, per estendere l’applicabilità di tali aiuti alle imprese che operano da meno di dieci anni dalla loro registrazione.

⁸ Ai sensi dell’allegato I della direttiva 2013/34/UE rientrano nella categoria di società a responsabilità limitata le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata.

⁹ Cfr. nota n. 9.

¹⁰ Ai sensi dell’allegato II della Direttiva 2013/34/UE rientrano nella categoria di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

¹¹ Ai sensi del GBER, sono “piccole e medie imprese” o “PMI” le imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I.

Le predette condizioni sono tra di loro alternative e cumulabili; l'impresa è in difficoltà ove sia soddisfatta “almeno una” delle condizioni richieste dalla norma.

Riguardo alle predette condizioni, appare utile precisare che:

- le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* fanno riferimento, rispettivamente, alle “società a responsabilità limitata” e a quelle “in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società”, rinviando ai tipi societari di cui agli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE. Stante il descritto approccio sostanzialistico adottato dalle norme europee, **l'espressione “società a responsabilità limitata” non va intesa in senso stretto e va ritenuta comprensiva di tutte le società di capitali previste dal diritto interno.** Al tempo stesso, l'elenco delle tipologie di imprese di cui agli allegati I e II della direttiva 2013/34/EU non è da considerarsi tassativo;
- **la condizione di cui alla lettera *c)* (connessa a procedure concorsuali per insolvenza) e quella di cui alla lettera *d)* (relativa alla pregressa concessione di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione che non hanno esaurito il relativo corso), a differenza delle condizioni previste dall'articolo 2, punto 18, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, del GBER, prescindono dalla dimensione di impresa e, pertanto, assumono rilevanza generale, per tutte le imprese;**
- **la condizione di cui alla lettera *e)*, che si applica a imprese diverse dalle PMI, stante il tenore letterale della norma, ricorre quando entrambi i requisiti ivi previsti risultano soddisfatti nel biennio precedente alla concessione delle misure di aiuto.**

Fonti informative per l'effettuazione della verifica

Sotto il profilo delle fonti informative, in assenza di indicazioni regolamentari o di specifici documenti richiesti dalla disciplina agevolativa di riferimento, la verifica della condizione di impresa in difficoltà deve essere effettuata sulla base:

- dell'**ultimo bilancio approvato o dell'ultima dichiarazione dei redditi**, presentata all'Agenzia delle entrate dall'impresa, in riferimento alle circostanze di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2, punto 18, del GBER, secondo quanto specificato dai paragrafi che seguono. Al riguardo, va precisato che i dati contabili dell'impresa devono essere verificati sulla base dei rendiconti finanziari dell'ultimo periodo contabile chiuso prima della concessione. Tuttavia, conformemente al più recente orientamento della Commissione – anche a fronte dell'interesse che un'impresa potrebbe avere nel considerare dati economici e finanziari più recenti, che potrebbero evidenziare l'avvenuto superamento della condizione di “difficoltà” – il periodo di interesse non deve necessariamente coincidere con l'intero anno contabile ma può avere a oggetto anche periodi più brevi (a mero titolo esemplificativo, la valutazione può essere operata sulla base dei dati risultanti dall'ultimo trimestre o dall'ultimo semestre). In tali casi, la situazione contabile infrannuale deve essere certificata da un revisore contabile. Analoga soluzione può essere applicata anche per la verifica, in relazione alle imprese di grande dimensione, della condizione di cui alla lettera *e)* dell'articolo 2, punto 18, del GBER.
- della **documentazione anagrafica dell'impresa disponibile presso i pubblici registri**, come il Registro delle imprese per i soggetti ivi iscritti, in riferimento alla circostanza di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2, punto 18, del GBER;
- di una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa** e delle visure rilasciate dal Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012, in riferimento alla circostanza di cui alla lettera *d)* dell'articolo 2, punto 18, del GBER.

Criteri generali per la verifica di impresa in difficoltà ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del GBER alla luce dei chiarimenti della Commissione Europea

Ai sensi dell'articolo 2, punto 18, lettere *a)* e *b)*, del GBER, la verifica della condizione di impresa in difficoltà presuppone l'accertamento di una perdita superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto, ovvero una perdita pari a più della metà dei fondi propri, a causa di perdite cumulate.

In via generale, per le società di capitali, che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile, ai fini della verifica, occorrerà prendere in considerazione le seguenti voci del patrimonio netto rappresentato nello stato patrimoniale:

A) “Capitale sociale” → somma algebrica delle seguenti voci:

- capitale;
- + riserva da sovrapprezzo delle azioni;
- - riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

B) “Riserve”¹² → somma algebrica tra le seguenti voci:

- riserve di rivalutazione;
- riserva legale;
- riserve statutarie;
- altre riserve, distintamente indicate;

C) “perdite cumulate” → somma (differenza) tra le seguenti voci:

- utili (perdite) portati a nuovo;
- utile (perdita) dell'esercizio.

La condizione di impresa in difficoltà è da ritenersi integrata quando il valore negativo derivante dalla differenza tra il totale delle riserve (B) e l'importo delle perdite cumulate (C) è superiore, in valore assoluto, alla metà del capitale sociale, eventualmente incrementato della riserva da sovrapprezzo delle azioni e/o diminuito dalla riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (A).

In sintesi, devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:

1) $B - C < 0$

2) $|B - C| > 50\% A$

Per le società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti, ai fini della verifica della condizione di impresa in difficoltà, potrà guardarsi all'ultima dichiarazione dei redditi presentata dall'impresa (qualora le informazioni in essa contenute ne consentano la verifica), considerando i valori indicati nei quadri relativi a:

A) perdite cumulate

B) fondi propri.

L'impresa, in tali casi, si considera sempre in difficoltà quando il valore del quadro “fondi propri” è negativo.

Qualora l'impresa abbia registrato perdite cumulate, essa si considera in difficoltà se tali perdite sono superiori alla metà dei fondi propri (B).

In sintesi, in tali casi, la condizione di impresa in difficoltà si considera verificata se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

1) $B < 0$;

2) $|A| > 50\% B$

Nell'ipotesi in cui dai dati presenti nella dichiarazione dei redditi non sia possibile effettuare una verifica agevole, l'impresa potrà fornire le informazioni relative al capitale sociale (fondi propri) direttamente tramite la visura camerale, estraibile dal Registro delle imprese, applicando la metodologia di calcolo sopra descritta.

Verifica della condizione di impresa in difficoltà ai sensi della lettera e) del GBER

¹² Dalle riserve deve essere esclusa la voce VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” in quanto essa rappresenta una riserva indisponibile, così come previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile, il quale stabilisce che: “(...) Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.

Affinché un'impresa, diversa da una PMI, possa essere considerata in difficoltà, ai sensi della lettera e) dell'articolo 2, paragrafo 18 del GBER, è necessario che, negli ultimi due anni, siano contestualmente integrate entrambe le seguenti condizioni:

- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
- il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Ai fini del calcolo del primo indicatore, dato dal rapporto fra il debito e il patrimonio netto, si considerano le seguenti voci di bilancio:

- Totale voce D del passivo dello stato patrimoniale (D – Debiti)
- Totale voce A del passivo dello stato patrimoniale (A – Patrimonio netto).

Per il secondo indicatore, dato dal quoziente di copertura degli interessi, si considera il rapporto tra EBITDA e interessi. Le voci del bilancio da prendere in considerazione sono:

- **EBTDA** determinato dalla differenza tra il Totale della voce A del conto economico (A valore della produzione) e le seguenti voci del conto economico:
 - ✓ B6 Costo della produzione per materie prime, sussidiarie di consumo e merci;
 - ✓ B7 Costi della produzione per servizi;
 - ✓ B8 Costi della produzione per godimento beni di terzi;
 - ✓ B9 Costi della produzione per il personale;
 - ✓ B11 Costi della produzione per variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
 - ✓ B14 Costi della produzione per oneri diversi di gestione;
- Interessi e altri oneri finanziari (voce C17 del conto economico).

Verifica della situazione di impresa in difficoltà per i gruppi di società

Presupposto dell'entità economica unica

Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione europea, il divieto di concessione di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà previsto dal GBER comporta valutazioni più articolate nel caso di gruppi di imprese¹³, sempre che il gruppo sia qualificabile come “unica impresa”: ciò si verifica, come acclarato sulla base di una giurisprudenza consolidata, quando si è in presenza di una fonte comune di controllo e il gruppo agisce come un'unica entità economica. Come evidenziato dalla Commissione europea proprio nei chiarimenti applicativi del GBER, qualora non si tenesse conto della situazione complessiva di tutte le persone giuridiche facenti parte del gruppo soggette a comune fonte di controllo, un'impresa in difficoltà potrebbe eludere il divieto attraverso la semplice creazione di una società interamente controllata e procedendo, poi, a trasferire i debiti a tale società¹⁴. Tale concetto – definito guida ai fini della valutazione in commento – si basa sulla capacità di una delle parti interessate di influenzare il comportamento economico dell'impresa a valle a prescindere dalla percentuale di quote di proprietà detenute. Ciò vale anche quando la fonte comune di controllo è rappresentata da un'unica persona fisica.

Fonte informativa

Con riguardo ai dati contabili oggetto di verifica della condizione di impresa in difficoltà in caso di gruppo di imprese, la verifica sarà normalmente effettuata **attraverso l'analisi dei bilanci consolidati**.

Nei casi in cui la redazione del bilancio consolidato da parte dei gruppi non sia obbligatoria ai sensi della legislazione nazionale, ovvero nelle ipotesi in cui il bilancio consolidato non sia disponibile, vale a dire se il bilancio consolidato non esiste e non possa essere ottenuto senza eccessivi oneri amministrativi, la Commissione ha precisato che la verifica della situazione economico-finanziaria del gruppo di imprese può essere effettuata sulla base del bilancio delle singole entità economiche che lo compongono, sommando tali bilanci a sé stanti.

¹³ L'allegato I del GBER individua le relazioni che devono intercorrere tra due o più imprese affinché le stesse possano definirsi collegate, anche per il tramite di persone fisiche

¹⁴ General Block Exemption Regulation (GBER) - Frequently Asked Questions”, Working paper della Commissione europea, Marzo 2016, quesito n. 5.

Indicazioni operative per particolari categorie di imprese

L'individuazione di tutti gli elementi che consentono di verificare la sussistenza della condizione di difficoltà dell'impresa non risulta sempre possibile, specialmente con riguardo a talune tipologie di imprese, quali, a titolo esemplificativo, **i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e le imprese individuali**.

Ai sensi dell'articolo 2, punto 18, lettere *a)* e *b)*, del GBER, la condizione di impresa in difficoltà presuppone l'accertamento di una perdita di capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate ovvero una perdita pari a più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.

Per i predetti soggetti, premesso che l'ordinamento interno non prevede un obbligo generalizzato di sottoscrizione del capitale sociale, non potendo trovare applicazione le condizioni richieste dalle lettere *a)* e *b)* del GBER, la Commissione ha precisato che, ai fini della valutazione della sussistenza della condizione di impresa in difficoltà, occorrerà verificare se ricorra una delle ulteriori condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 18, del GBER¹⁵.

La Commissione è giunta ad analoghe conclusioni con riguardo alle **associazioni e alle ONG**, fermo restando che, come si è detto in precedenza, tali soggetti di diritto possono essere considerati imprese ai sensi del diritto europeo per le sole attività di carattere economico da essi esercitate.

¹⁵ La Commissione europea, pronunciandosi sulla questione al riguardo posta da uno Stato membro, ha chiarito che “*nel caso in cui non vi sia alcun requisito patrimoniale (capitale, che è necessario per la sua costituzione) stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per una persona giuridica, le lettere a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 18, non sono applicabili e devono essere presi in considerazione altri criteri, ad esempio: lettera c), il criterio dell'insolvenza*”.